

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 83

(Modifiche all' articolo 142 della legge regionale 2/2002)

1. All' articolo 142 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole << guida speleologica, >> sono inserite le seguenti: << di accompagnatore di media montagna, >> e le parole << al relativo albo >> sono sostituite dalle seguenti: << ai relativi albi ed elenchi >>;

b) al comma 1 le parole << da lire 500.000 a lire 2.000.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 250 euro a 1.000 euro >> e le parole << lire 500.000 a lire 1.500.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << 250 euro a 750 euro >>;

c) al comma 2 dopo le parole << guida speleologica, >> sono inserite le seguenti: << gli accompagnatori di media montagna, >> e le parole << da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 500 euro a 2.500 euro >>;

d) al comma 3 dopo le parole << guida speleologica, >> sono inserite le seguenti: << gli accompagnatori di media montagna, >> e le parole << da lire 100.000 a lire 600.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 50 euro a 300 euro >>;

e) al comma 4 le parole << lire 1.000.000 a lire 3.000.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << 500 euro a 1.500 euro >>;

f) al comma 5 le parole << da lire 100.000 a lire 1.000.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 50 euro a 500 euro >>.